



Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA

IV Settore

Servizio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciassette addì 08 (otto del mese di Maggio, in Nicosia e nei locali sede del IV Settore - Servizio Contenzioso- del Comune di Nicosia siti alla Via B.do di Falco n. 49

TRA

il Comune di Nicosia (di seguito denominato "Comune"), in persona del Responsabile del IV Settore – Servizio Contenzioso- Dott.ssa Maria Grazia Leanza, nata a Nicosia il 15.09.1960 domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Nicosia alla P.zza Garibaldi n. 27 -C.F.8100022F892- in nome e per conto del quale agisce;

E

l'Avvocato Maria Pia Aria nata a Termini Imerese il 19.06.1966 del Foro di Enna (di seguito denominato "legale"), con studio in Nicosia alla via S. Elia, n. 8, CF RAIMRP66H59L112N;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 53 del 02.05.2017 la G.C. ha stabilito di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Enna dalla Sig.ra Cavaleri Cicuto Anna con atto di citazione notificato in data 23.03.2017 prot. al n. 6982;
- con il medesimo provvedimento è stato individuato nella persona dell'Avv. Maria Pia Aria il legale cui conferire il mandato per la rappresentanza del Comune, alle condizioni ivi citate e demandando al Dirigente del IV Settore l'onere dell'adempimento degli atti consequenziali,

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Enna dalla Sig.ra Cavaleri Cicuto Anna con atto di citazione notificato in data 23.03.2017 prot. al n. 6982;

Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione secondo le condizioni di cui al vigente Regolamento comunale in materia, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Al legale spetta il compenso così come determinato in delibera d'incarico sulla base del Regolamento comunale vigente pari a complessivi € 2.032,42 così distinta (compenso € 1.450,50 oltre spese generali pari al 5%, IVA e CPA se dovuti, al lordo della ritenuta d'acconto e spese vive preventivate in € 100,00)

Nel corso del giudizio e comunque prima della emissione del provvedimento finale il legale incaricato ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni variazione in aumento o diminuzione delle spese con il presente preventivate pari ad € 100,00 e comunque non oltre la fase antecedente all'emissione della sentenza. In

caso contrario al Comune non spetta nessun altro maggior onere.

La liquidazione a saldo avverrà a conclusione di ogni attività di patrocinio e definizione del giudizio, previa presentazione di parcella definitiva redatta secondo i valori indicati nella determina di incarico e previo accertamento della regolarità contributiva del professionista nel caso di titolarità di posizione contributiva (DURC).

Al fine della liquidazione a saldo è necessario che il grado del giudizio si sia definitivamente esaurito e che il professionista incaricato rimetta, al momento dell'emissione della sentenza, una dettagliata relazione corredata da bozza di parcella per la istruttoria sulla regolarità dell'espletamento dell'incarico da parte del Servizio Contenzioso e, solo dopo la comunicazione da parte di quest'ultimo entro gg. 30 dalla presentazione della suddetta documentazione potrà essere trasmessa relativa fattura che verrà liquidata entro gg. 60 dalla data di presentazione.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, un acconto pari alle spese sostenute e all'attività svolta che sarà detratto, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.

Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e del vigente Regolamento comunale in materia.

Il legale incaricato dichiara sia come libero professionista che come studio associato di appartenenza di non aver patrocinato nei 24 mesi antecedenti il conferimento dell'incarico cause contro il Comune e ASSP e di impegnarsi dal momento del conferimento dell'incarico alla sua definizione a non assumere sia come libero professionista che come studio associato di appartenenza incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Nicosia e ASSP, pena la decadenza.

Dichiara, altresì, di essere in regola con i pagamenti nei confronti della Cassa Forense, nonchè di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 22 comma 4 del D.L. 50/2017.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c., a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni

caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate nonché delle condizioni di cui al vigente Regolamento in materia e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e da relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al vigente Regolamento comunale in materia.

Il presente ha valore di scrittura privata, aventi per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del c.c.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole suddette.

L. C. S

PER IL COMUNE DI NICOSIA

Il Dirigente del IV Settore

IL PROFESSIONISTA

Avv.

Si consegna la seguente documentazione:

- Copia conforme delibera G.C. n. 53/2017;
- Atto di citazione;
- Nota Dirigente III Settore del 20.04.17 prot. n. 9158;

PER IL COMUNE DI NICOSIA

Il Dirigente del IV Settore

IL PROFESSIONISTA

Avv.